



COMUNE DI AIDOMAGGIORE

PROVINCIA DI ORISTANO

**Piazza Parrocchia, n. 6 C.A.P. 09070, Tel. 0785/57723 - Fax 0785/57860 –
Mail:comaido@tiscali.it -**

Prot. N° 1492 del 25 maggio 2011

**ORDINANZA N. 8 /2011
LOTTA AL RANDAGISMO**

IL SINDACO

Considerato che il territorio comunale è interessato dal fenomeno del randagismo;

Ritenuto che occorra garantire il rispetto delle Leggi in materia, al fine di prevenire ogni possibile situazione di rischio per la popolazione e per gli stessi animali;

Viste le disposizioni di cui:

- al T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934 n.1265;
- al Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8.2.1954 n.320;
- alla Legge 14.8.1991, n.281;
- al D.A.I.S. della Regione Sardegna n.1669 del 28.4.1989;
- alla Legge Regionale 18.5.1994 n.21 ed alla Legge Regionale 1.8.1996 n.35;
- al Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 15/02/2002;

Considerata l'Ordinanza Sindacale n.2 del 23/01/2010, con la quale si disciplinava il provvedimento in oggetto, che continua a essere efficace e della quale la presente Ordinanza costituisce una integrazione;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

ORDINA

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina presso la sede comunale;

L'iscrizione deve avvenire:

- a) entro il terzo mese di età del cane;
 - b) per i cani di età superiore entro trenta giorni dall'inizio della detenzione;
 - c) le persone già detentrici di cani devono effettuare l'iscrizione all'anagrafe entro tre mesi dalla data della presente ordinanza.
2. I cani iscritti all'anagrafe devono essere sottoposti all'identificazione, mediante l'inserimento di un microprocessore nel sottocute, per cui verrà rilasciato un libretto di iscrizione;
 3. L'iscrizione all'anagrafe e l'identificazione saranno eseguite gratuitamente dal Servizio Veterinario della ASL presso locali, in giorni ed orari, che verranno successivamente indicati. Gli stessi interventi potranno essere effettuati a carico del proprietario da Veterinari liberi professionisti autorizzati, dotati gratuitamente dalla ASL delle apparecchiature necessarie per l'operazione nei giorni e nell'orario da concordare con i medesimi;
 4. I proprietari o i detentori dovranno dare comunicazione entro 7 giorni al Servizio Veterinario della ASL della morte o dello smarrimento del cane ed entro 30 giorni dall'eventuale trasferimento di proprietà o del cambio di domicilio e/o residenza;
 5. I proprietari che per l'identificazione si avvalgono della struttura sanitaria pubblica devono osservare le seguenti disposizioni:
 - a) condurre il cane al guinzaglio possibilmente munito di museruola;
 - b) prestarsi al contenimento del cane durante l'intervento di applicazione del microprocessore.
 6. I proprietari o i detentori dei cani devono provvedere alla custodia degli stessi che non possono essere lasciati abbandonati a se stessi a vagare incontrollati per il paese ;
 7. E' fatto divieto di condurre i cani all'interno degli spazi pubblici e di abbandonare sulle pubbliche vie gli escrementi prodotti dagli stessi;

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicano le sanzioni amministrative previste dalla L. 14.8.1991, n.281 e dalla L.R. 18.5.1994 n.21 e successive modificazioni e dal regolamento di polizia urbana che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di €103,29 a un massimo di €1032,91 ;

Demanda il controllo della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine e alle Autorità preposte e la massima diffusione della stessa agli Uffici competenti.

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO
(Dott.ssa Adele Virdis)